

**Istruzioni relative ai
requisiti per la domanda di
affiliazione all'OV
dell'AOOS**

Tabella dei contenuti

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Richiedente.....	4
1.2	AOOS	5
2	SVOLGIMENTO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.....	5
2.1	EHP, la piattaforma di rilevamento e richiesta della FINMA.....	5
2.2	Esame preliminare dell'AOOS	5
2.3	Tempistica (se al beneficio del termine transitorio).....	5
3	REQUISITI DOCUMENTALI	6
3.1	Moduli FINMA	6
3.2	Lingua	6
3.3	Documenti organizzativi	6
3.3.1	Contenuto minimo dello statuto o del contratto sociale.....	6
3.3.1.1	Menzione alla legge sugli istituti finanziari	6
3.3.1.2	Scopo.....	6
3.3.1.3	Forma giuridica.....	7
3.3.1.4	Sede.....	7
3.3.1.5	Capitale minimo	7
3.3.1.6	Anno finanziario	7
3.3.1.7	Approvazione preventiva delle modifiche	7
3.3.2	Contenuto minimo del regolamento di organizzazione.....	7
3.3.2.1	Campo di attività e estensione geografica	7
3.3.2.2	Catalogo negativo	7
3.3.2.3	Domicilio in Svizzera.....	7
3.3.2.4	Nomine degli organi e norme relative al processo decisionale	8
3.3.2.5	Compiti delegati	8
3.3.2.6	Regolamentazione delle firme	8
3.3.2.7	Approvazione preventiva delle modifiche	8
3.4	Riciclaggio di denaro.....	8
3.5	Norme di comportamento	9
3.6	Attività transfrontaliera	10
3.7	Condotta sul mercato	10
3.8	Consiglio di Amministrazione in maggioranza non operativo.....	10
3.9	Indipendenza della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno	11
3.10	Persone qualificate incaricate della gestione	11
3.10.1	Esperienza professionale sufficiente	11
3.10.2	Formazione adeguata	11

3.10.3	Ulteriori membri della Direzione	12
3.11	Mandato di direzione.....	12
3.12	Continuità d'esercizio	12
3.12.1	Continuazione dell'attività	12
3.12.2	Liquidazione dell'attività	13
3.13	Regole adeguate di conduzione dell'impresa per le ditte/impres individuali	13
3.14	Personale adeguato e qualificato.....	13
3.15	Requisiti sostanziali dei trustee	13
3.16	Gestione di istituti di previdenza	14
3.17	Formazione continua	14

1 Introduzione

La presente istruzione intesa ad essere una guida pratica destinata ai richiedenti per la preparazione e la presentazione della richiesta di autorizzazione alla FINMA e verrà integrata di volta in volta a seguito delle esperienze derivanti dell'analisi delle richieste di autorizzazione. Per ulteriori informazioni, gli uffici regionali dell'AOOS sono a disposizione dei richiedenti in qualsiasi momento. A scanso di equivoci, e per facilitare la lettura delle istruzioni, si ricorda che l'AOOS è sia un Organismo di autodisciplina (OAD) sia un Organismo di Vigilanza (OV). I richiedenti che sino alla fine del 2020 erano affiliati all'OAD dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG), sono stati trasferiti all'OAD di AOOS (il relativo passaggio all'OV di AOOS avviene in un secondo momento, come meglio specificato nel prosieguo).

1.1 Richiedente

I gestori patrimoniali (in seguito indicati anche semplicemente come "GP") e i Trustee che alla fine del 2019 erano affiliati a un OAD onde ottemperare alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e sono, ora, soggetti a un obbligo di autorizzazione ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), devono presentare la loro richiesta di autorizzazione alla FINMA entro e non oltre il 31 dicembre 2022 utilizzando la piattaforma elettronica di rilevamento e richiesta messa a disposizione dalla prefata Autorità di vigilanza, denominata "EHP". In tale contesto di termine transitorio, si ricorda che è imprescindibile considerare che anche l'AOOS - ai fini dell'obbligo di affiliazione preventiva di ogni richiedente all'OV - abbisogna di un certo tempo per esperire il proprio esame preliminare; a ciò si aggiunga, inoltre, che proprio in esito a tale esame preliminare il richiedente potrebbe avere necessità di completare e/o rivedere in taluni punti la propria richiesta. Ciò comporta ovviamente del tempo. Si raccomanda pertanto a tutti i richiedenti di attivare - tramite EHP - il diritto d'accesso dell'OV di AOOS alla domanda di autorizzazione al più tardi entro il secondo trimestre del 2022.

~~Si ricorda che un GP o Trustee beneficia dell'anzidetto termine stabilito all'art. 74 cpv. 2 LIsFi se era sottoposto ad autorizzazione giusta questa nuova Legge al 1° gennaio 2020, cioè se la sua attività si situava già in tale data al di sopra dei limiti per l'esercizio dell'attività a titolo professionale.~~

~~Per contro (cfr. 74 cpv. 3 LIsFi), i GP e i Trustee che hanno iniziato la loro attività unicamente nel corso dell'anno 2020 devono affiliarsi ad un OV entro il 6 luglio 2021 (un anno dopo la prima autorizzazione di un OV da parte della FINMA) e presentare una domanda di autorizzazione alla FINMA. La domanda di autorizzazione deve essere presentata entro e non oltre il 6 luglio 2021. L'AOOS raccomanda che tali domande siano trasmesse all'OV di AOOS per il preavviso - tramite l'EHP - al più presto possibile.~~

~~Si ricorda che un GP o un Trustee beneficia di tale opportunità solamente se ha iniziato la sua attività ai sensi dell'art. 74 cpv. 3 LIsFi, ossia svolgendola a titolo professionale. Un GP o un trustee non beneficia della scadenza al 6 luglio 2021 se era solo iscritto al registro di commercio nel 2020, ma non esercitava l'attività a titolo professionale. In questa ultima evenienza, deve ottenere sin da subito un'autorizzazione da parte della FINMA, ovvero sia prima di essere attivo a titolo professionale (si rinvia a tal uopo, alle soglie previste dalla legge, segnatamente l'art. 19 Ordinanza sugli istituti finanziari/OIsFi).~~

A partire dal 2021, GP e Trustee che avviano la loro attività a titolo professionale devono soddisfare da subito i requisiti di autorizzazione previsti dalla LIsFi e presentare la loro domanda di autorizzazione tramite il portale EHP alla FINMA. Solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della FINMA potranno esercitare la loro attività a titolo professionale.

1.2 AOOS

L'AOOS opera come organismo di vigilanza/OV approvato dalla FINMA ai sensi della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e persegue il principio secondo il quale i processi di vigilanza devono essere rapidi ed efficienti.

2 Svolgimento della richiesta di autorizzazione

2.1 EHP, la piattaforma di rilevamento e richiesta della FINMA

Le autorizzazioni ai sensi della LsFi sono rilasciate dalla FINMA. Di regola, i richiedenti presentano la loro domanda di autorizzazione unicamente per via elettronica tramite la [piattaforma di rilevamento e richiesta EHP](#) della FINMA. L'OV di AOOS può essere selezionato nell'EHP. La FINMA ha pubblicato diversi video esplicativi inerenti la domanda di autorizzazione sul suo sito web, che potete compulsare al seguente link:

<https://www.finma.ch/it/autorizzazione/vermoegensverwalter-und-trustees/>.

2.2 Esame preliminare dell'AOOS

Il richiedente presenta la domanda di affiliazione all'OV dell'AOOS in una firma legalmente valida. Nel seguito, l'AOOS esegue un esame preliminare di tale domanda di affiliazione.

Se l'esito dell'esame preliminare è positivo, il richiedente riceve una conferma di affiliazione da parte dell'OV di AOOS (per posta e per email) e, sulla scorta di tale conferma, può inoltrare la domanda di autorizzazione - sempre usando il portale EHP - alla FINMA. La conferma di affiliazione viene caricata direttamente nell'EHP dall'AOOS, ~~mentre il documento originale viene inviato per posta al richiedente.~~

Il richiedente inoltra all'AOOS dopo l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della FINMA il contratto di affiliazione all'OV legalmente firmato in duplice copia (si trova direttamente sul sito internet dell'AOOS).

Non appena ottenuta l'autorizzazione da parte della FINMA, inizia la vigilanza continua da parte dell'OV di AOOS. Per i dettagli vi rinviamo al concetto di vigilanza e verifica dell'OV di AOOS.

2.3 Tempistica (se al beneficio del termine transitorio)

- Nel corso del 2021: completamento dei formulari di autorizzazione FINMA (cfr. il punto 3.1 che segue) sull'EHP, compilazione e raccolta dei documenti
- Entro e non oltre la fine del 2021: rispetto dei requisiti della LSerFi (il termine transitorio previsto dalla Legge sui servizi finanziari/LSerFi scade il 31.12.2021)
- Non oltre il 2° trimestre 2022: esame preliminare dell'AOOS, decisione preliminare positiva (ricevimento della conferma di affiliazione)
- Non oltre il 4° trimestre 2022: presentazione alla FINMA della domanda di autorizzazione tramite il portale EHP

Durante la procedura di autorizzazione, i richiedenti affiliati all'OAD di AOOS rimangono soggetti alla vigilanza di quest'ultimo.

Per i periodi transitori ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 e 3 LsFi vedasi quanto testé indicato, al punto 1.1 delle presenti istruzioni.

3 Requisiti documentali

3.1 Moduli FINMA

La FINMA fornisce i modelli che devono essere seguiti ai fini della compilazione della domanda di autorizzazione direttamente tramite la sua piattaforma EHP. In questo contesto, di particolare importanza sono sia il modulo "Autorizzazione per istituti secondo LIsFi" sia il modulo "Garanzia". I documenti da inoltrare sia all'OV sia alla FINMA, per il tramite del portale EHP, sono elencati nel modulo "Autorizzazione per istituti secondo LIsFi" e nel modulo "Garanzia".

Si raccomanda di basarsi su questi moduli per allestire la domanda di autorizzazione.

Nel frattempo, la FINMA ha rivisto il suo formulario "Autorizzazione per gli istituti secondo la LIsFi". La nuova versione 2.0 contiene diversi miglioramenti per assicurare un'efficiente procedura d'autorizzazione. Dal 1. ottobre 2021 la FINMA e l'AOOS accetteranno soltanto le domande di autorizzazione che saranno inoltrate con la versione 2.0. Fino a questo termine la FINMA e l'AOOS accetteranno anche le domande già allestite con il vecchio formulario. Altresì le domande d'autorizzazione già inoltrate saranno trattate nell'ambito delle procedure di autorizzazione in corso e non dovranno essere nuovamente trasmesse. L'AOOS può tuttavia richiedere al richiedente qualsiasi informazione supplementare necessaria durante l'esame preliminare.

3.2 Lingua

Tutti i documenti organizzativi (cfr. il punto 3.3 che segue) devono essere presentati in una lingua ufficiale svizzera.

Per gli altri documenti (cfr. in particolare quanto indicato ai punti 3.4 e seguenti), è ammessa anche la lingua inglese.

3.3 Documenti organizzativi

Nel caso delle ditte individuali (quindi tutti quei GP oppure Trustee che non sono attivi in una forma giuridica quale, ad es., la SA, la Sàgl, la società in accomandita, la società in nome collettivo, ecc.), tutti gli aspetti possono essere regolati in un unico documento organizzativo.

Si consiglia di presentare i documenti organizzativi in forma di bozza (evidenziando le modifiche per le aziende esistenti).

3.3.1 Contenuto minimo dello statuto o del contratto sociale

3.3.1.1 Menzione alla legge sugli istituti finanziari

I documenti organizzativi devono menzionare la LIsFi.

Per esempio: La [...] SA con sede a [...] è stata costituita a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 620 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO) ed è un [gestore patrimoniale o trustee] ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi).

3.3.1.2 Scopo

La formulazione dello scopo deve coprire tutte le attività previste e soddisfare eventuali requisiti legali (gestori patrimoniali e trustee: art. 19 LIsFi).

Per esempio: La società (...) SA esercita l'attività di gestore patrimoniale / trustee ai sensi della LIsFi.

3.3.1.3 Forma giuridica

Occorre verificare che le condizioni per la forma giuridica ammessa (art. 18 LIsFi) siano soddisfatte.

3.3.1.4 Sede

La sede legale deve essere in Svizzera.

3.3.1.5 Capitale minimo

È richiesto un capitale minimo di 100'000.-- CHF; le quote devono essere nominative (ad es. azioni nominative nelle società anonime).

3.3.1.6 Anno finanziario

Occorre stabilire una data di chiusura dell'esercizio contabile.

3.3.1.7 Approvazione preventiva delle modifiche

Occorre prevedere che qualsiasi modifica del documento organizzativo (ad esempio lo statuto) è soggetta all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza.

3.3.2 Contenuto minimo del regolamento di organizzazione

3.3.2.1 Campo di attività e estensione geografica

Tutte le attività devono essere descritte, come pure l'estensione geografica. Devono essere descritte eventuali succursali o uffici di rappresentanza in Svizzera e all'estero.

3.3.2.2 Catalogo negativo

Se le seguenti attività non sono esercitate, devono essere indicate in un catalogo negativo:

- Attività di gestore patrimoniale o trustee ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 o 2 LIsFi;
- Gestione di patrimoni collettivi ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LIsFi;
- Gestione di patrimoni collettivi al di sotto della soglia ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LIsFi;
- Consulenza in investimenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 lett. a LIsFi;
- Offerta di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 lett. c LIsFi;
- Rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell'art. 123 LICol;
- Attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LIsFi;
- Commercio per proprio conto.

Altrimenti, il proprio campo di attività e l'estensione geografica devono essere descritti positivamente.

3.3.2.3 Domicilio in Svizzera

Deve essere previsto che almeno un membro dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione,

vigilanza e controllo sia residente in Svizzera. (Eccezione: l'unica persona qualificata incaricata della gestione può essere domiciliata fuori dalla Svizzera, a condizione che sia rispettato l'art. 10 LIsFi).

3.3.2.4 Nomine degli organi e norme relative al processo decisionale

Devono essere definiti la nomina di un organo di alta direzione, vigilanza e controllo (ad es., nel caso di un richiedente attivo nella forma giuridica della SA, il Consiglio di Amministrazione) e l'eventuale nomina di un organo di gestione (ad es., nel caso di un richiedente attivo nella forma giuridica della SA, la Direzione), la loro composizione, i loro poteri, il calendario delle riunioni, gli eventuali obblighi di rendicontazione, le regole di ricusazione e i quorum di presenza nonché decisionali. Nel caso di organi composti da più componenti (membri), le decisioni richiedono la maggioranza dei voti presenti e devono essere verbalizzate. Inoltre, dovrebbe essere previsto che in caso di parità, il presidente ha il voto decisivo.

In caso di decisioni in via circolare, deve essere previsto espressamente che i membri dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo, come pure (se esistente o richiesto dalla legge) l'organo di gestione, possano richiedere una delucidazione/discussione orale. Infine, le decisioni adottate in questo modo devono essere documentate nel verbale della riunione successiva e devono essere rispettati i requisiti legali della forma scritta.

3.3.2.5 Compiti delegati

I compiti essenziali delegati a terzi (per esempio la gestione del rischio e la compliance) devono essere menzionati. Qualsiasi possibilità di subdelega deve essere regolata.

3.3.2.6 Regolamentazione delle firme

In generale, deve essere prevista la firma collettiva a due. (Eccezione: l'unica persona qualificata incaricata della gestione può anche avere la firma unica/individuale).

3.3.2.7 Approvazione preventiva delle modifiche

È necessario prevedere che qualsiasi modifica del regolamento di organizzazione sia soggetta all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza.

3.4 Riciclaggio di denaro

In quanto intermediari finanziari, i GP e i Trustee sono sottoposti alla Legge sul riciclaggio di denaro conformemente all'art. 2 lett. a^{bis}. Ciò significa che devono rispettare i doveri di diligenza ai sensi dell'art. 3 e segg. LRD e sono tenuti ad implementare delle corrispondenti direttive. I controlli e la vigilanza del rispetto delle disposizioni LRD devono essere pertanto previsti nel sistema di controllo interno. Il GP o il trustee deve disporre di una direttiva LRD che copra in particolare i seguenti punti:

- Campo d'applicazione delle direttive interne / attività rilevante per la LRD / competenze
- Valori patrimoniali proibiti (art. 7 ORD-FINMA) / Relazioni d'affari proibite (art. 8 ORD-FINMA)
- Principi di base della sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni (art. 8 LRD, art. 19 e 20 ORD-FINMA)
- Criteri per il ricorso a terzi nell'adempimento degli obblighi di diligenza (art. 8 LRD, art. 28 e 29 ORD-FINMA)
- Criteri per il ricorso a personale ausiliare / agenti (art. 2 cpv. 2 lett. b ORD)
- Identificazione della controparte / profilo del cliente / costituzione della relazione d'affari

- (art. 3 LRD, art. 18, 19, 44 -55 ORD-FINMA)
- Accertamento dell'avente diritto economico/ avvio della relazione d'affari (art. 2a cpv. 3 e 4 LRD, art. 18, 19, 56 -68 ORD-FINMA)
- Rinnovo dell'identificazione della controparte o accertamento dell'avente diritto economico (art. 5 LRD, art. 69-71 ORD-FINMA)
- Obblighi di diligenza particolari / obblighi di chiarimento (art. 6 LRD, art. 15 -17 ORD-FINMA)
- Criteri di identificazione delle relazioni d'affari a rischio accresciuto (art. 6 LRD, art. 13, 21 e 72 ORD-FINMA)
- Criteri di identificazione delle transazioni a rischio accresciuto (art. 6 LRD, art. 14 e 73 ORD-FINMA)
- Obbligo di allestire e conservare i documenti/ struttura e composizione dei dossier dei clienti / tipo e forma di conservazione dei documenti / luogo di conservazione (art. 7 LRD, art. 22 e 74 ORD-FINMA / Ordinanza sui libri di commercio; RS 221.431)
- Obbligo di comunicazione / diritto di comunicazione / blocco dei beni (art. 9 -10a LRD, art. 30-34 ORD-FINMA, art. 305ter CP)
- Obbligo di formazione / formazione del personale, compreso il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le persone incaricate dell'amministrazione e della direzione / programma di formazione (art. 8 LRD, art. 27 ORD-FINMA)

3.5 Norme di comportamento

Con il riconoscimento delle norme di comportamento delle organizzazioni di settore come *standard* minimo da parte della FINMA ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LFINMA, queste diventano vincolanti per gli istituti sottoposti alla vigilanza della FINMA. Con l'autorizzazione della FINMA, i GP diventano persone sottoposte a vigilanza ai sensi dell'art. 3 LFINMA e, giusta l'art. 105 cpv. 3 lett. f OSerFi (Ordinanza sui servizi finanziari), devono pertanto rispettare le norme di comportamento dell'autodisciplina riconosciute dalla FINMA come *standard* minimo durante il periodo transitorio (fine 2021), a meno che non si conformino prima dello scadere del medesimo volontariamente alla LSerFi. Al più tardi al momento dell'autorizzazione, un GP è obbligato a rispettare le norme di comportamento di un operatore di settore o della LSerFi.

I GP devono adottare i provvedimenti necessari ed adeguati per rispettare le norme di comportamento previste dalla LSerFi per i fornitori di servizi finanziari. I processi e le direttive interne corrispondenti devono essere già in atto nelle caratteristiche principali e implementati al più tardi a far tempo dal 1° gennaio 2022. I controlli e la vigilanza del rispetto di questi requisiti devono essere previsti nel sistema di controllo interno.

Affinché i GP possano rispettare le norme di comportamento ai sensi della LSerFi, è necessario l'allestimento di una corrispondente direttiva, che deve includere in particolare i seguenti punti:

- Classificazione della clientela (art. 4 - 5 LSerFi)
- Competenze, conoscenze ed esperienze richieste (art. 6 e 22 LSerFi)
- Obblighi di informazione (art. 8 - 9 LSerFi)
- Appropriately e adeguatezza dei servizi finanziari (art. 10 - 14 LSerFi)
- Documentazione e rendiconto (art. 15 - 16 LSerFi)
- Trasparenza e diligenza riguardo i mandati dei clienti (art. 17 - 19 LSerFi)
- Misure organizzative (art. 21 - 24 LSerFi)
- Conflitti d'interesse (Art. 25 - 27 LSerFi)
- Consegna di documenti (art. 72 LSerFi)
- Affiliazione a un organo di mediazione (art. 16 LIsFi e 74 LSerFi)

Anche il rispetto delle norme di comportamento di un'organizzazione di settore durante il periodo

di transizione deve essere regolato di conseguenza in una direttiva.

3.6 Attività transfrontaliera

L'attività transfrontaliera gioca spesso un ruolo centrale nei modelli di *business* dei GP e dei Trustee. Il GP o il Trustee devono affrontare i corrispondenti rischi legali, di responsabilità e di reputazione che possono derivare da questa attività attraverso l'adozione di un'adeguata organizzazione aziendale nonché l'implementazione di un appropriato sistema di gestione del rischio e della compliance. Le misure adottate a tal uopo devono permettere di identificare e coprire i requisiti normativi di tutti i mercati *target* come pure di consentire che i rischi inerenti alla cura dei clienti esistenti e all'acquisizione di nuovi clienti siano accertati, valutati, gestiti e sorvegliati, al fine di garantire un modello di prestazione dei propri servizi rispettoso del sistema legale vigente nel relativo paese di riferimento/target.

In questo contesto, il GP deve regolamentare in apposite direttive e processi interni, in particolare, il rispetto dei requisiti legali e il controllo dei rischi nella fornitura di servizi finanziari transfrontalieri, come pure gli aspetti di identificazione e trattamento dei rischi transfrontalieri, l'analisi periodica delle condizioni quadro giuridiche dei paesi di destinazione, la formazione (iniziale e continua) del personale per garantire le sufficienti conoscenze specifiche di ogni paese e l'uso di manuali paese (country manuals). I gestori patrimoniali rispettivamente il personale responsabile devono avere un'esperienza pertinente (ad esempio presso un country desk di una banca) nonché qualifiche professionali relative alle regioni di domicilio dei loro clienti (tra cui geopolitica, conoscenza del paese, lingua e cultura, diritto e finanza).

I commenti di cui sopra si applicano *mutatis mutandis* anche ai Trustee. In particolare, l'attenzione si concentra sul controllo appropriato e sulla limitazione dei rischi legali del Trustee in relazione al diritto applicabile al Trust e alle questioni di diritto civile e fiscale vigenti nel paese di origine o di domicilio del settlor e del beneficiary.

3.7 Condotta sul mercato

Un mercato finanziario integro, efficiente e trasparente richiede una condotta integerrima da parte di ogni suo partecipante. La prevenzione degli abusi di mercato, la loro individuazione nonché la lotta efficace contro siffatti comportamenti (come ad es. *l'insider trading* oppure il *front-running*), sono importanti sia per la garanzia di un'attività irreprensibile sia per l'organizzazione adeguata di un GP o di un Trustee.

In questo contesto, il GP o il Trustee devono prevedere delle direttive e dei processi volti, in particolare, a garantire il rispetto dei requisiti legali come pure il controllo dei rischi per evitare gli abusi di mercato. Questo documento interno deve regolamentare il rispetto del divieto di manipolazione dei mercati e di sfruttamento di informazioni privilegiate secondo la legge sull'infrastruttura del mercato finanziario (art. 142 e 143 LInFi e art. 122-128 OInFi), della Circolare FINMA 2013/8 "Regole di condotta sul mercato", dei requisiti per la prevenzione di comportamenti non ammessi ai sensi dell'art. 27 OSerFi e del trattamento delle operazioni in proprio dei dipendenti.

3.8 Consiglio di Amministrazione in maggioranza non operativo

I gestori patrimoniali e i trustee non sono tenuti ad avere un organo separato di alta direzione, vigilanza e controllo, la cui maggioranza dei membri non appartiene all'organo di gestione. La FINMA può esigere un tale organo per l'alta direzione, vigilanza e il controllo solo se l'estensione e la natura dell'attività lo richiedono (art. 23 cpv. 3 OISFi).

3.73.9 Indipendenza della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno

I gestori patrimoniali e i trustee definiscono i principi della loro gestione del rischio e determinano la loro tolleranza al rischio secondo gli art. 9 e 21 OlsFi. Essi redigono una documentazione adeguata a questo scopo (per esempio utilizzando una matrice di rischio).

Secondo l'art. 26 cpv. 2 OlsFi, l'indipendenza della gestione dei rischi, della compliance e dei controlli interni dalle attività orientate al conseguimento di un utile non è necessaria se il gestore patrimoniale o il trustee impiega non più di cinque collaboratori a tempo pieno o ha un ricavo lordo inferiore a 2 milioni di franchi e dispone di un modello aziendale senza rischi elevati. Se una delle condizioni non è quindi soddisfatta, è necessaria la separazione.

La FINMA è responsabile dell'interpretazione del "modello di business senza rischi elevati". L'esistenza di rischi elevati ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 OlsFi può essere data, per esempio, nei seguenti casi:

- ricorso a banche depositarie estere;
- struttura di clientela estera eterogenea o struttura di clientela focalizzata su una specifica regione estera
- impiego di strumenti con potenziali conflitti d'interesse
- disposizione di una procura illimitata
- patrimoni in gestione superiori a 1 miliardo di CHF

La FINMA ha pubblicato informazioni su questo argomento sul suo sito web:

<https://finma.ch/it/documentazione/dossier/dossier-vermoegensverwalter-und-trustees/>

3.8.10 Persone qualificate incaricate della gestione

Una persona è qualificata per la direzione di un GP o di un Trustee se possiede sia una formazione adeguata all'attività di GP o di Trustee sia, al momento di assumere la direzione, un'esperienza professionale sufficiente nella gestione patrimoniale per conto terzi o nell'ambito di trust.

L'esistenza di esperienza professionale e di formazione sarà verificata dall'OV di AOOS, tenendo conto del relativo modello di business.

3.8.13.10.1 Esperienza professionale sufficiente

Il criterio dell'esperienza professionale sufficiente ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. a OlsFi richiede un'attività di almeno 5 anni. L'esperienza professionale è l'obiettivo principale dei dirigenti qualificati e deve essere stata acquisita, nel caso dei GP, nella gestione patrimoniale per conto terzi o, nel caso dei Trustee, nell'ambito di trust in Svizzera o all'estero. L'esperienza professionale rilevante include anche, per esempio, la consulenza in investimenti nel *private banking* e l'attività di *asset management* presso una direzione di fondi o presso un gestore patrimoniale. L'esperienza professionale nella gestione del rischio o della conformità nella gestione patrimoniale può anche essere riconosciuta in singoli casi.

3.8.23.10.2 Formazione adeguata

La formazione adeguata di un dirigente qualificato ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. b OlsFi comprende almeno 40 ore, che possono essere acquisite prima o durante l'esperienza professionale. La formazione può essere acquisita - interamente o parzialmente - nel quadro della formazione generale, quale ad esempio un diploma di un istituto di formazione professionale superiore o di un'università con una specializzazione corrispondente in Svizzera o all'estero, così come, i

Certificates of Advanced Studies (CAS), i Diploma of Advanced Studies (DAS) o i corsi Master of Arts.

In casi giustificati, la FINMA può consentire deroghe (cfr. art. 25 cpv. 2 OIsFi) e, ad esempio, permettere che venga presa in considerazione anche l'esperienza professionale nell'ambito delle corrispondenti attività di vigilanza o di verifica.

Il richiedente deve, tuttavia, far valere egli stesso tale eccezione giustificata nell'ambito della sua domanda di autorizzazione. Una tale richiesta sarà valutata dall'AOOS e dalla FINMA caso per caso.

3.10.3 Ulteriori membri della Direzione

Oltre ai gestori qualificati, possono essere designati altri membri della direzione che, oltre alle loro attività principali, sono responsabili di altri settori a livello di direzione (ad esempio finanza/contabilità, legale, risorse umane o marketing) che accompagnano regolarmente l'attività di gestione patrimoniale. Non essendo considerati gestori qualificati, non devono soddisfare i requisiti dell'art. 25 OIsFi.

Tuttavia, come garanti devono godere di una buona reputazione ai sensi dell'art. 11 LIsFi e avere le qualifiche professionali richieste per la funzione. Se l'istituto ha un solo gestore qualificato, gli altri membri non qualificati non devono essere designati per garantire la continuità dell'attività.

3.93.11 Mandato di direzione

La gestione/direzione di un GP o di un Trustee non può essere esercitata su base di mandato; il dirigente qualificato deve essere impiegato dal GP o dal Trustee. Tuttavia, è possibile che un dirigente qualificato sia impiegato presso diverse società. In una tale evenienza, devono essere adottate le necessarie misure per garantire che il grado di impiego del dirigente qualificato sia appropriato per lo svolgimento della sua funzione, che i conflitti di interesse siano resi noti, limitati o eliminati e che la struttura globale sia effettivamente adeguata.

3.103.12 Continuità d'esercizio

Tutti i GP o i Trustee devono adottare le necessarie disposizioni affinché sia garantita la continuazione dell'attività in caso di incapacità o morte di uno o dell'unico dirigente qualificato. La persona qualificata può essere nominata internamente o esternamente. Se non c'è un sostituto all'interno dell'azienda che soddisfi i requisiti legali, la continuità dell'attività deve essere assicurata attraverso un'altra persona qualificata che soddisfi i requisiti necessari.

Se ci si avvale di un *partner* esterno per garantire la continuità, il GP o il Trustee devono anche assicurarsi che gli accordi e i rapporti permettano al terzo di svolgere in qualsiasi momento i compiti cui è astretto quale dirigente qualificato, sotto il profilo funzionale, logistico e tecnico. I clienti devono essere informati del coinvolgimento di terzi esterni all'azienda. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da una conferma da parte di tale terzo all'assunzione di questa funzione.

Il terzo deve essere autorizzato dalla FINMA come gestore patrimoniale o trustee.

Le misure volte a garantire la continuità d'esercizio sono una condizione necessaria per permettere una direzione composta da un solo dirigente qualificato (ad esempio nel caso di aziende estremamente piccole per numero di personale).

3.10.13.12.1 Continuità dell'attività

Quando si esamina il requisito della sussistenza di una regolare continuità dell'attività, si deve sempre operare una distinzione tra continuazione e liquidazione dell'attività.

Se è opportuna una continuazione dell'attività, ciò può avvenire ad opera di uno dei dirigenti qualificati rimanenti o di una persona qualificata esterna alla società, la quale deve essere abilitata come GP o Trustee (cioè nel caso del coinvolgimento di terzi, il contraente o il delegato).

3.10.23.12.2 Liquidazione dell'attività

Tuttavia, se l'unica alternativa è procedere alla liquidazione dell'attività, la persona incaricata deve assicurarsi che la banca depositaria e i clienti siano informati di tale situazione. Di conseguenza, in caso di liquidazione della società, la persona incaricata deve soddisfare requisiti inferiori che in caso di continuazione dell'attività. Per esempio, un fiduciario o un avvocato possono essere incaricati della liquidazione dell'attività. Per contro, un parente o un amico dell'ex direttore qualificato, sprovvisti di sufficiente esperienza nel campo della gestione patrimoniale o come Trustee, non potranno essere incaricati della liquidazione.

3.113.13 Regole adeguate di conduzione dell'impresa per le ditte/imprese individuali

Ai sensi dell'art. 9 LIsFi, i GP e i Trustee devono disporre di regole adeguate di conduzione dell'impresa ed essere organizzati in modo tale da adempiere ai loro obblighi legali. Ai sensi dell'art. 12 OIsFi, gli istituti finanziari devono definire la loro organizzazione nei documenti organizzativi e definire con precisione il campo d'attività e l'estensione geografica. Una conduzione adeguata dell'impresa comprende, quindi, l'intera attività economica, compresi i servizi transfrontalieri. Nel caso delle imprese individuali, invece, non ci sono documenti equivalenti ai regolamenti organizzativi o agli statuti richiesti dal diritto societario. Tuttavia, anche l'impresa individuale deve stabilire per iscritto il campo e l'estensione geografica delle sue attività come pure la sua organizzazione in un documento organizzativo. In tale contesto ricadono anche la maniera in cui l'impresa individuale assicura l'adempimento degli obblighi derivanti dalla LIsFi, dalla LSerFi e dalla LRD, la composizione della clientela e quali sono le regole sul potere di firma.

3.123.14 Personale adeguato e qualificato

Ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 OIsFi, il GP e il Trustee devono disporre di personale sufficiente e adeguatamente qualificato (ossia gli altri dipendenti dell'istituto oltre ai dirigenti qualificati di cui si è scritto sopra). L'organizzazione dovrebbe essere basata sul numero di clienti, il volume deli *asset under management*, le strategie di investimento impiegate e i prodotti scelti. La valutazione in punto alla sussistenza di personale adeguato e qualificato presso un GP o un Trustee viene svolta su base globale. Le valutazioni sono svolte con riguardo alle funzioni chiave come il risk manager, il responsabile della compliance, l'eventuale audit interno. La verifica della qualifica delle anzidette figure si basa sull'esperienza professionale maturata nella rispettiva funzione. Si presume vi sia una qualifica sufficiente se la persona interessata ha maturato almeno due anni di esperienza professionale nel pertinente ramo. È possibile, per esempio, che un *portfolio manager* esperto possa assumere la funzione di *risk manager*. Questo non è escluso anche nella costellazione inversa in singoli casi. Se una persona ha conseguito una formazione nell'area pertinente ma non ha maturato un'esperienza professionale, si dovrà effettuare una valutazione caso per caso, per determinare se l'organizzazione può compensare la mancanza di esperienza professionale della persona interessata (ad esempio con un supporto interno o esterno).

3.133.15 Requisiti sostanziali dei trustee

I Trustee devono soddisfare i requisiti sostanziali della LIsFi. Per esempio, almeno un dirigente

qualificato deve essere impiegato direttamente dal Trustee. Le società che prima esistevano solo come "contenitore vuoto" non potranno essere autorizzate in vigenza LIsFi.

3.143.16 Gestione di istituti di previdenza

L'art. 25 cpv. 1 LSerFi stabilisce che i fornitori di servizi finanziari - e quindi anche i gestori di patrimoni previdenziali - devono prendere le opportune misure organizzative per evitare i conflitti d'interesse che possono sorgere nella fornitura di servizi finanziari o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio ai clienti. Inoltre, l'art. 9 cpv. 1 LIsFi stabilisce che gli istituti finanziari devono stabilire regole adeguate di conduzione di impresa ed essere organizzati in modo tale da poter adempiere i loro obblighi legali. Secondo l'art. 51b cpv. 2 LPP, le persone incaricate della gestione patrimoniale di un istituto di previdenza. Sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a svolgere la loro attività nell'interesse degli assicurati dell'istituto di previdenza. A tal fine, si assicurano che non sorga alcun conflitto di interessi a causa della loro situazione personale e professionale. L'art. 48h cpv. 1 OPP2 stabilisce in generale che le persone esterne incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto. Inoltre, un gestore di patrimoni previdenziali deve generalmente rispettare l'art. 48l OPP2 per quanto riguarda i conflitti d'interesse e adottare le misure organizzative adeguate alle dimensioni e alla struttura della sua attività per individuare, evitare ed eliminare i conflitti d'interesse. Determina i dettagli di queste misure e responsabilità in una direttiva interna o in un documento equivalente.

Dato che la cassa pensione incarica il gestore patrimoniale della cassa pensione e deve controllarlo o sorvegliarlo di conseguenza, la sovrapposizione del personale tra le due istituzioni deve essere evitata per principio a causa del rischio di esistenza di possibili conflitti d'interesse.

I gestori di attivi pensionistici devono avere una gestione del rischio adeguatamente attrezzata e un HSCI efficace. Ciò significa che la gestione degli attivi pensionistici come attività deve in linea di principio far parte della gestione globale del rischio dell'ente gestore. Almeno i seguenti rischi devono essere affrontati esplicitamente nel quadro dei rischi del gestore patrimoniale del fondo pensione (compresa una lista delle misure previste per prevenire il verificarsi dell'evento corrispondente): Inosservanza della LPP e delle relative norme di attuazione (in particolare l'OPP2); pericolo di esistenza di conflitti d'interesse in caso di sovrapposizione di personale tra il gestore del patrimonio previdenziale da un lato e l'istituto di previdenza dall'altro; violazione della strategia d'investimento o delle direttive concordate con l'istituto di previdenza.

Se un gestore di patrimoni previdenziali intende eseguire la gestione di un fondo pensione, deve garantire un'adeguata separazione delle funzioni e l'attività corrispondente per il fondo pensione non può essere eseguita dalla stessa persona che è responsabile della gestione patrimoniale del fondo pensione.

3.17 Formazione continua

Con l'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dalla FINMA i gestori patrimoniale e i trustee sono assoggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza. Per quanto concerne la formazione continua, l'art. 25 cpv. 3 OIsFi precisa che i gestori patrimoniali e i trustee mantengono le competenze acquisite partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento.

Per adempiere a questo requisito di legge, l'AOOS richiede per ogni persona qualificata incaricata della gestione di un gestore patrimoniale o trustee di seguire (ognuno per se stesso) almeno 4 ore di formazione continua in ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (LRD) nell'anno civile dell'autorizzazione e 8 ore di formazione continua all'anno negli anni a seguire in ambito LRD (contenuto obbligatorio), norme di comportamento secondo la LSerFi (contenuto obbligatorio) e conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività. Quest'obbligo di

formazione continua previsto dalla legge non può essere delegato ad un collaboratore dell'istituto finanziario ma deve essere assolto personalmente dalla persona qualificata incaricata della gestione.

Inoltre, per quanto concerne la formazione di base e continua dei collaboratori degli istituti finanziari l'art. 22 LSerFi e l'art. 23 dell'OSerFi prevedono l'obbligo di formazione per quanto riguarda le norme di comportamento e le conoscenze specialistiche necessarie per l'adempimento dei compiti concreti.

Infine, l'art. 27 ORD-FINMA prevede l'obbligo per l'intermediario finanziario di provvedere alla formazione regolare sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo di tutti i collaboratori interessati sugli aspetti per loro rilevanti.

L'AOS riconosce la formazione offerta dagli istituti di formazione che propongono un'offerta formativa strutturata sotto il profilo metodologico e didattico.